

Santo Stino di Livenza, 01 settembre 2014

Alla Corte dei Conti

Procura regionale del Veneto

Palazzo Mandelli

San Marcuola Cannaregio, 1756

30121 VENEZIA

pec: veneto.procura@corteconticert.it

Oggetto: Comune di Santo Stino di Livenza (VE) - Delibera di Giunta Comunale n. 184/2006 " OPERAZIONI IN STRUMENTI DERIVATI PER RISTRUTTURAZIONE MUTUI A TASSO VARIABILE " .

Con delibera di Giunta Comunale n. 184 del 16.11.2006 (allegato 1) l'amministrazione di Santo Stino di Livenza (VE) ha inteso ristrutturare il proprio debito nei confronti di Unicredit Banca d'Impresa S.p.A., attraverso strumenti derivati, allo scopo di ottimizzare i flussi per interessi pagati.

L'amministrazione, con tale delibera, tra le varie proposte di ristrutturazione presentate da UniCredit Banca Mobiliare S.p.A., ha voluto adottare quella indicata come IRS, che permetteva di riposizionare il debito a tasso variabile su un tasso fisso, evidenziando che i livelli espressi nella Proposta di Operazione sono puramente indicativi ai fini del perfezionamento di una successiva operazione in strumenti derivati.

L'intenzione dell'amministrazione, così come riportato nelle premesse del deliberato era quella di ottimizzare il costo del debito del Comune in termini di interessi pagati, mantenendo comunque un profilo di rischio contenuto.

Tuttavia l'andamento dei tassi di interesse nel tempo, ed in particolare in questi ultimi anni, ha reso l'operazione di ristrutturazione del debito particolarmente esosa, tanto che attualmente tra la restituzione del capitale e il pagamento degli interessi, vengono corrisposti ad Unicredit ben 350.000 € all'anno, a fronte del debito residuo in essere al 2006 pari a € 1.890.000,00 – a tasso variabile e scadenza finale 31.12.2024.

Di fronte ad un simile esborso di denaro pubblico rispetto ad un contratto di finanza derivata che non è stato approvato dal Consiglio Comunale, pur determinando lo stesso un impatto sul bilancio comunale, gli scriventi, nel loro ruolo di capigruppo seppur di opposizione, hanno in diverse occasioni in sede di Consiglio Comunale, invitato l'amministrazione a voler procedere con l'annullamento in via di autotutela della delibera di Giunta n. 184 del 16.11.2006 e degli atti dirigenziali conseguenti, non reperibili o non facilmente reperibili nella apposita sezione determine on line del sito internet del Comune.

Tali inviti, anche sostenuti da giurisprudenza di T.A.R. e Consiglio di Stato, non sono al momento stati fatti propri dall'amministrazione locale che non ha provveduto ad annullare gli atti, seppur sia evidente al punto 2 del deliberato che

" di autorizzare il Responsabile del Servizio finanziario a modificare successivamente le operazioni in essere o anche a risolvere anticipatamente le stesse qualora, a suo giudizio, si realizzino condizioni economiche e finanziarie di mercato favorevoli o, comunque, tali da suggerire la loro risoluzione anticipata; "

Stante i tempi attuali in cui vi sono inedite ristrettezze per la finanza pubblica, visti anche i pronunciamenti da parte della Procura Generale della Corte dei Conti in occasione dell'apertura dell'anno giudiziario 2013 laddove il Dr. Nottola ha inteso ammonire gli enti locali, invitando gli stessi laddove sia possibile a ritirarsi efficacemente dalle operazioni in derivati e ciò non venga inspiegabilmente fatto, l'amministratore negligente potrebbe essere chiamato a pagare di tasca propria il danno arrecato all'ente,

tutto quanto sopra esposto,


a parere degli scriventi si ravvisano comportamenti da parte degli amministratori e dei tecnici non confacenti con il corretto amministrare, in quanto si ritiene che:

- nel comportamento tenuto dal Responsabile del Servizio finanziario, che non ha provveduto a modificare o risolvere le operazioni in essere, stante l'evidente anti economicità del contratto, vi siano o si possano ipotizzare responsabilità per danno erariale;
- nel comportamento tenuto dagli amministratori che hanno autorizzato la stipula del contratto, si possano ipotizzare condotte illecite atteso che, con dolo o colpa grave, hanno stipulato operazioni in derivati rivelatesi oltremodo svantaggiose per l'ente territoriale, non palesando con l'approvazione di tale atto i principi di prudenza, ragionevolezza e attitudine necessari per prevedere il danno contabile al momento della stipula del contratto; criteri, questi ultimi citati, che sono i criteri generali in base ai quali deve pertanto essere valutata la condotta dei pubblici amministratori che hanno stipulato operazioni in strumenti derivati;
- nel comportamento tenuto dagli attuali amministratori, che non hanno proceduto ad annullare il deliberato in via di autotutela, si possano ipotizzare condotte illecite atteso che il contratto si sta rivelando oltremodo svantaggioso per l'ente locale, e che gli stessi amministratori, con la loro inerzia e mancanza di iniziativa in tal senso, stiano integrando l'ipotesi della colpa grave, così come evidenziato nella riflessione della relazione di inizio anno giudiziario 2013 da parte del Procuratore Generale Dr. Nottola.

Tanto si segnala, per gli eventuali approfondimenti del caso di competenza di codesta Procura regionale, nonché per l'eventuale stimolo all'amministrazione locale a voler operare nell'interesse pubblico, attivando tutte le iniziative possibili necessarie a limitare il danno economico attualmente in atto.

Il Consigliere Comunale

Capogruppo lista civica "Per San Stino"

(Giuseppe Canali)


Il Consigliere Comunale

Capogruppo Movimento 5 Stelle

(Luca Vian)
